



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 36 del 08/10/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. 7281/1181 pfi 24-25/PM/ag del 17 settembre 2025 - ROCCO DI TOMASO, SOCIETA' A.S.D. ROTONDA CALCIO

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli **Avvocati:** Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **17 settembre 2025**, in relazione ai fatti nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- Il sig. **Rocco Di Tomaso**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Rotonda Calcio**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Walter Cozza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 169/2024-25 del 20.2.2025, comunicato alla società **Rotonda Calcio** a mezzo pec del 26.2.2025;
- La **Società A.S.D. Rotonda Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. **Rocco Di Tomaso**, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **06 OTTOBRE 2025**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'art. 127 C.G.S. regolata; attestata, inoltre, la presenza della **PROCURA**

FEDERALE, nella persona dell'**Avv. NICOLA MONACO**, procedeva all'audizione di quest'ultimo che illustrava i motivi del **Deferimento**, formulando le seguenti richieste per:

- **ROCCO DI TOMASO**, inibizione per mesi 6 (SEI);
- **SOCIETA' A.S.D. ROTONDA CALCIO**, comminarsi Euro 600,00 (seicento/00) di ammenda e penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Verificata** la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai **Deferiti** ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei **Deferiti** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti, agli atti del procedimento, elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dall'esame della documentazione presente in atti ed in particolare dal **Lodo Arbitrale Irrituale** del 20/02/2025 - relativo alla vertenza n. 169/2024-25 - risulti che la **Società A.S.D. Rotonda Calcio** sia stata condannata a corrispondere al calciatore **Walter Cozza** la complessiva somma di **Euro 21.200,00** lordi, oltre a sopportare integralmente gli importi dei diritti amministrativi di cui all'Allegato A e B del Regolamento vigente, nello stesso **Lodo** specificati;

Accertato come la suddetta decisione del **Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C.**, notificata via pec in data 26/02/2025, non sia stata ottemperata dal **Deferito Sodalizio**;

Rilevato come, tale condotta, integri la mancata osservanza dell'**art. 31 (Violazioni in materia gestionale ed economica) commi 6 e 7 C.G.S.**, nonché dell'**art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F.**;

Acclarato, nondimeno, come dalla fattispecie in esame emerga altresì la violazione dell'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art. 4 comma 1, C.G.S.**, al cui rispetto sono tenuti - ai sensi dell'**art. 2 C.G.S** - tutti coloro ai quali sia riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle **Società** ovvero che svolgano qualsiasi attività all'interno e nell'interesse delle stesse o comunque rilevante per l'**Ordinamento Federale**; e verificata, di conseguenza, la responsabilità di cui all'**art. 6 C.G.S. (Responsabilità della Società)**;

Considerato che, sulla base di recente **giurisprudenza federale**, le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell'ottemperanza al pagamento. Pertanto, stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (**Corte Federale d'Appello, Sez. I, decisione n. 32/CFA/2022-2023/A**);

Alla luce di quanto esposto, pertanto, questo **Organo di Giustizia Sportiva**, ritiene sussistente la responsabilità ai **Deferiti** ascritta nonché congrue le richieste dalla **Procura Federale** formulate.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **ROCCO DI TOMASO** l'inibizione per mesi 6 (SEI);
- **SOCIETA' A.S.D. ROTONDA CALCIO** l'ammenda di Euro 600,00 (SEICENTO/00), nonché la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza;

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C. R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 08/10/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)